42691/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/07/2012

ORDINANZA N. 13460

REGISTRO GENERALE N. 3671/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SECONDO LIBERO CARMENINI	- Presidente -
Dott.	MATILDE CAMMINO	- Consigliere -
Dott.	MIRELLA CERVADORO	- Rel. Consigliere -
Dott.	GEPPINO RAGO	- Consigliere -
Dott.	ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) DESSI MASSIMO N. IL 07/02/1965

avverso l'ordinanza n. 4947/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/11/2011

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;

Dessi Massimo N.R.G. 3671/2012

Considerato che:

Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, e nuovo giudizio deducendo in modo del tutto generico la nullità dell'ordinanza (limitandosi a ribadire la propria estraneità ai fatti), con riserva di ulteriori motivi, poi non presentati.

La mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro assoluta genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell'art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell'inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).

L'ordinanza impugnata non è poi in alcun modo censurabile, in quanto con l'atto d'appello l'imputato si era limitato ad affermare che la sentenza era ingiusta riservandosi il deposito di motivi.

Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 3.7.2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 6 NOV 2012
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Ronzo